

he rilevato l'Inianda, la riduzione del saggio di interesse ed un eventuale prolungamento del periodo di ammortamento, anziché ridurre il mutuo da L. 458.101,40, come insinuato nel fallimento, a lire 350.000, come proposto dagli interessati.

Per agevolare la sistemazione del mutuo, l'interesse è stato ridotto al 5% ed è stato ridotto al 5% ed è stato portato ad anni 35 il periodo di ammortamento.

Il curatore del fallimento informava che la costituenda Società avrebbe acquistato il patrimonio del fallimento alla condizione che l'Istituto avesse aderito alla riduzione del suo credito per l'ammontare di L. 480.000 per capitale e interessi.

In data 22 marzo u. r. la nuova Società ha acquistato i beni ceduti nel fallimento, assumendosi un debito verso l'Istituto di lire 480.000, che corrisponderebbe al credito insinuato di L. 458.101,40 e ad un interesse poco più del 3,15% su tale somma dal 12 settembre 1932 al 22 marzo 1934.

Pero, considerato sospeso l'ammortamento del mutuo dalla data della sentenza di fallimento (12 settembre 1932) alla data del 22 marzo 1934 e corrispondendo per tale periodo di tempo gli inte-